**Scheda sintetica Insediamento**

L’ufficio elettorale centrale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti proclama il nuovo sindaco, che in questo modo riceve ufficialmente l’incarico.

Nei comuni, invece, con popolazione inferiore a detta soglia la proclamazione è di competenza della prima sezione elettorale.

[L’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo di 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art40!vig) dispone che la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Con riguardo alla portata delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 citato, bisogna dire che il termine sebbene espressamente stabilito come perentorio non stabilisce alcuna sanzione come conseguenza derivante dalla mancata convocazione entro "il perentorio termine di dieci giorni".

Il termine in questione è da ritenersi "acceleratorio" ed è rivolto ad accelerare ogni adempimento al fine di far funzionare con pienezza il Consiglio Comunale anche attraverso le Commissioni Consiliari da nominare nella prima seduta.

Un eventuale ritardo degli adempimenti previsti dall’articolo 40 dell’articolo 41 non può comportare la decadenza del Consiglio Comunale.

Nella prima seduta il primo adempimento dei consigli comunali è la convalida degli eletti; anche in assenza di reclami, l’organo consiliare deve verificare la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti ([articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art41!vig)).